

AGEVOLAZIONI

Publicato in Gazzetta il Decreto Sostegni bis: le novità in sintesi

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

ROTTAMAZIONE QUATER DELLE CARTELLE E DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25.05.2021 il D.L. 73/2021** (c.d. “**Decreto Sostegni bis**”). Si richiamano, di seguito, in sintesi, le più rilevanti **novità** introdotte.

Riproposto il contributo a fondo perduto È riconosciuto un ulteriore **contributo a fondo perduto** ai beneficiari del **fondo perduto del Decreto Sostegni** previsto dal **Decreto Sostegni** che hanno la **partita Iva attiva alla data del 26.05.2021**.

[Articolo 1 D.L. 73/2021](#)

Contributo a fondo perduto: modalità di calcolo del fatturato alternativa

[Articolo 1 D.L. 73/2021](#)

In **alternativa** al contributo di cui al precedente punto, è possibile beneficiare di un **contributo** calcolato sul confronto dell'**ammontare medio mensile del fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 e 01.04.2019-31.03.2020**.

La **misura del contributo** è diversa, a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al **Decreto Sostegni**.

Per i **oggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni** devono essere applicate le seguenti **percentuali** allo scostamento del fatturato:

- a) **60%** per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- b) **50%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- c) **40%** per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- d) **30%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e

fino a 5 milioni di euro;

e) **20%** per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che **non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto** del Decreto Sostegni trovano invece applicazione le **seguenti percentuali**:

a) **90%** per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;

b) **70%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;

c) **50%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

d) **40%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) **30%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per la richiesta di questo contributo dovrà essere trasmessa apposita **istanza**; i soggetti obbligati a presentare le Li.Pe. potranno presentare l'istanza solo **dopo aver presentato la comunicazione relativa al 1° trimestre 2021**.

Contributo a fondo perduto È previsto un contributo a fondo perduto per coloro che hanno registrato un **peggioramento del risultato economico d'esercizio** relativo al periodo del risultato economico d'imposta in corso al 31 dicembre **2020**, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla **percentuale che sarà definita con apposito decreto del Mef**.
[Articolo 1 D.L. 73/2021](#)

Sempre al **Mef** è attribuito il compito di stabilire, con apposito decreto, la **percentuale da applicare** per l'individuazione dell'ammontare del contributo.

L'istanza per il riconoscimento del contributo in esame potrà essere trasmessa solo se la **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 è **presentata entro il 10.09.2021**.

Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse È istituito un **fondo per il sostegno delle attività** che hanno subito la **chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi** nel periodo intercorrente tra il **01.01.2021 e il 26.05.2021** in forza delle previsioni del **D.L. 19/2020**.
[Articolo 2 D.L. 73/2021](#)

Sarà emanato apposito **decreto** per individuare i **sogetti beneficiari** e **l'ammontare dell'aiuto**.

Credito d'imposta locazioni 2021

[Articolo 4 D.L. 73/2021](#)

Il **credito d'imposta per canoni di locazione e affitto d'azienda** è riconosciuto per i **canoni dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021**:

- agli **esercenti attività d'impresa, arte o professione** con ricavi non superiori a 15 milioni di euro, nonché agli **enti non commerciali**,
- a condizione che il **fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 sia inferiore di almeno il 30%** rispetto al fatturato medio mensile del periodo 01.04.2019-31.03.2020 (tale requisito **non deve essere rispettato** se l'**attività è iniziata dal 2019**).

Viene **prorogato fino al 31 luglio 2021** il **credito d'imposta locazioni** previsto per le **imprese turistico-ricettive, agenzie viaggi e tour operator**.

Proroga del periodo di sospensione riscossione

[Articolo 9 D.L. 73/2021](#)

È stato differito al **30 giugno 2021** il **termine di sospensione** del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento**, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. I **pagamenti** dovranno dunque essere effettuati entro il **31 luglio 2021**.

Misure di sostegno settore sportivo

[Articolo 10 D.L. 73/2021](#)

Viene **incrementata** la dotazione del "**Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche**", destinato all'erogazione di **contributi a fondo perduto** per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno **sospeso l'attività sportiva**.

Misure per il sostegno alla liquidità

[Articolo 13 D.L. 73/2021](#)

Le speciali disposizioni introdotte dal **Decreto Liquidità**, riguardanti, tra l'altro, anche il **Fondo centrale di garanzia Pmi** trovano applicazione **fino al 31.12.2021** (in luogo del 30.06.2021, come in passato previsto).

Plusvalenze da cessione di partecipazioni

[Articolo 14 D.L. 73/2021](#)

Non sono soggette a imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di Snc, Sas, SpA, SapA, Srl, ecc., se, entro un anno dal loro conseguimento, sono reinvestite in start up innovative o Pmi innovative mediante sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025.

Le **plusvalenze** realizzate da persone fisiche, derivanti dalla **cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative**, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale **dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025** e **possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione**. Le disposizioni in esame si applicano anche alle **plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale di Pmi innovative**.

Proroga moratoria per le Pmi

[Articolo 16 D.L. 73/2021](#)

Previo **specifico comunicazione** da far pervenire al soggetto finanziatore entro il **15.06.2021** sono **prorogate fino al 31.12.2021** le misure di sostegno previste dall'[articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020](#), limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile.

Quindi, ad esempio, per i **mutui** e gli altri **finanziamenti a rimborso rateale**, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è **sospeso fino al**

31.12.2021.

Note di credito Iva e procedure concorsuali [Articolo 18 D.L. 73/2021](#) Viene prevista la modifica dell'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#), anticipando i termini per l'emissione delle note di credito Iva in caso di procedure concorsuali (la nota di credito può infatti essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale).

“Ace innovativa” [Articolo 19 D.L. 73/2021](#) Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, per gli incrementi di capitale proprio è riconosciuto un rendimento nozionale con applicazione di un'aliquota del 15%. Gli incrementi del capitale proprio, inoltre, rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta.

Credito d'imposta beni strumentali [Articolo 20 D.L. 73/2021](#) Viene estesa anche ai soggetti con ricavi pari o superiori a 5 milioni di euro la facoltà di utilizzo in compensazione del credito d'imposta su beni materiali ordinari in unica soluzione.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione [Articolo 32 D.L. 73/2021](#) Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere di imprenditoriale (se in possesso del codice identificativo di cui all'[articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019](#)) spetta un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Proroga indennità stagionali [Articolo 42 D.L. 73/2021](#) Viene riconosciuta un'ulteriore indennità di 1.600 euro ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'[articolo 10, commi da 1 a 9, D.L. 41/2021](#).

La norma richiama poi ulteriori fattispecie al ricorrere delle quali può essere riconosciuta apposita indennità.

Indennità per collaboratori sportivi [Articolo 44 D.L. 73/2021](#) Viene riconosciuta un'indennità di importo compreso tra 2.400 e 800 euro a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le società e associazioni sportive dilettantistiche.